

APPENDICE AL DOCUMENTO SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Dal 02 gennaio 2020 la presente appendice sostituisce la sezione 8 del “Documento sui servizi di investimento” (versione Gennaio 2019).

8. SEZIONE VIII STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA

8.1 Premessa

Ai sensi della Normativa MIFID la Banca ha adottato una Strategia di esecuzione degli ordini (di seguito anche Policy o “EXPO”), in cui indica come intende eseguire gli ordini su strumenti finanziari impartiti da Clienti retail e professionali, nell’ambito di servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e proprie, gestioni di portafoglio.

La Policy tiene conto delle dimensioni della Banca, delle peculiari caratteristiche dei Clienti e delle caratteristiche degli ordini da loro impartiti (ad es. in termini di importo e strumenti finanziari), nel contesto del cosiddetto principio di proporzionalità.

Essa stabilisce principi e comportamenti attraverso i quali si articola l’implementazione e l’esercizio della medesima e se ne attuano relative responsabilità e controlli.

A questo fine si indicano:

- a) il modello di servizio da adottare in termini di EXPO;
- b) i fattori che influenzano la scelta delle sedi di esecuzione che permettono alla Banca di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente e l’importanza attribuita loro dalla Banca;
- c) i criteri alla base della selezione delle sedi.

8.2 Modello di servizio Execution Policy

La Banca agisce sulle sedi di esecuzione in qualità di esecutore: accede direttamente ai mercati di Borsa Italiana e tramite broker ai mercati esteri.

Riguardo la selezione delle sedi di esecuzione, la Banca indirizza gli ordini su predeterminate sedi, avuto riguardo alla tipologia di titolo (azioni, obbligazioni, etc...) e al prezzo dello strumento finanziario e ai costi di esecuzione dell’ordine (cd. “total consideration”).

Per gli ordini impartiti dal cliente tramite Internet Banking si rinvia al paragrafo “Politica esecuzione ordini impartiti tramite Internet Banking”.

Infine, riguardo la possibilità di eseguire ordini fuori delle sedi di esecuzione o fuori mercato, la Banca agisce solo dietro richiesta del Cliente, avuto riguardo anche ai costi da sostenere, non garantendo quindi la *best execution* (vedi nel dettaglio di seguito).

8.3 Fattori di best execution individuati dalla Banca

Al fine di ottenere "il miglior risultato possibile" su base duratura, la normativa impone di considerare i seguenti fattori:

- a) **per i Clienti retail:** prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione dell'ordine (c.d. *total consideration*);
- b) **per i Clienti professional,** uno o più dei seguenti fattori:
 - i) prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (c.d. *total consideration*);
 - ii) rapidità di esecuzione;
 - iii) probabilità di esecuzione e regolamento;
 - iv) dimensioni dell'ordine;
 - v) natura dell'ordine;
 - vi) altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.

8.4 Sedi di negoziazione

La Banca intende negoziare principalmente su mercati regolamentati ed MTF caratterizzati dalla presenza di meccanismi elettronici di negoziazione ovvero di *market maker*, contraddistinti da: elevata liquidità, costi di transazione trasparenti, presenza della controparte centrale e sistemi di regolamento automatizzati e residualmente al di fuori di dette sedi di esecuzione.

In questo ambito, la Banca può sporadicamente porsi in contropartita col Cliente medesimo.

Le sedi utilizzate sono riportate nell'Allegato 1 "Sedi di esecuzione ordini su strumenti finanziari".

Per quanto riguarda gli ordini di vendita, la Banca utilizza le sedi previste dalla Execution Policy che consentono il corretto regolamento delle operazioni con la banca depositaria presso la quale sono presenti gli strumenti finanziari.

Nel caso di titoli quotati simultaneamente su più sedi di esecuzione, l'approccio si differenzia in funzione della tipologia di strumenti finanziari.

8.4.1 Azioni

A questo proposito occorre in via preliminare tenere presente il principio introdotto da MIFID2 della *trading obligation* per le azioni, ovvero l'obbligo di concludere nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione, tramite internalizzatori sistematici o nelle *trading venue* di Paesi terzi riconosciuti le transazioni (in conto proprio o per conto dei clienti) su azioni quotate, salva l'esistenza di ragioni legittime ⁽¹⁾ che giustifichino il mancato rispetto di tale obbligo.

Ciò premesso, si considera ancora valido il principio secondo cui le azioni di un emittente sono di norma maggiormente negoziate nella sede di esecuzione in cui quell'emittente ha chiesto

¹ Sono da considerarsi ragioni legittime la natura non sistematica, ad hoc, irregolare ed infrequente delle transazioni over the counter (ovvero eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione), ovvero situazione nelle quali le transazioni sono effettuate tra eligible or professional counterparties e non contribuiscono al processo di formazione dei prezzi.

quotazione per la prima volta. Questi mercati coincidono di norma con quello della nazionalità dell'emittente azionario.

La Banca negozia anche “spezzature” di titoli quotati sul mercato AIM di Borsa Italiana S.p.A.

8.4.2 Obbligazioni e titoli di Stato quotati

Per ordini con importi non rilevanti (inferiori 100.000 euro) sono stati scelti come sedi di esecuzione i mercati di Borsa italiana S.p.A.:(MOT ed EuroMOT), in considerazione del fatto che, oltre ad offrire ampia gamma di obbligazioni, nazionali ed estere, esprimono quotazioni competitive ed affidabili con costi di connessione ed esercizio limitati ed appaiono in grado di garantire al cliente in termini di *total consideration*, rispetto ad altre sedi, il *best possible result* su base duratura.

La Banca, ove l'ordine sia di size superiore a 100.000 euro:

- per le obbligazioni corporate esegue l'ordine sull'MTF Market Axess.
- per i titoli di stato esegue l'ordine sull'MTF Bloomberg.

8.4.3 Obbligazioni non quotate

Sono negoziate con la controparte, tra quelle scelte dalla Banca, che offre al cliente al momento della trattazione dell'ordine le migliori condizioni (non solo in termini di quotazione, ma anche di size, tempestività, ecc.). Non è escluso che sia la Banca a porsi in contropartita diretta, garantendo comunque le migliori condizioni possibili.

8.4.4 Obbligazioni emesse dalla Banca

In funzione di quanto stabilito nel regolamento di emissione del prestito, la Banca si assume l'impegno di negoziare le obbligazioni attraverso proposte di acquisto o di vendita, espone giornalmente sul sito internet della Banca (www.bancafinnat.it). Il differenziale tra la quotazione della proposta in acquisto e quella della proposta in vendita non potrà superare uno *spread* massimo reso noto i 100 punti base .

Inoltre, nel Regolamento del prestito è determinato il quantitativo massimo complessivo negoziabile nell'arco di un periodo temporalmente definito.

8.4.5 ETF, ETC, Covered Warrant, Certificate e Fondi quotati

Sono di norma negoziati nel mercato di Borsa Italiana. Nel caso in cui lo strumento finanziario richiesto non sia ivi quotato, l'esecuzione è effettuata nella sede di esecuzione al momento disponibile più significativa in termini di liquidità.

8.4.6 Derivati quotati

Gli ordini su prodotti derivati quotati sono eseguiti di norma nel mercato di riferimento del singolo strumento. Con l'espressione “mercato di riferimento” si intende il mercato che si presenta più significativo in termini di liquidità.

Giova ricordare che Banca Finnat consente la negoziazione di prodotti derivati soggetti a marginazione esclusivamente a clientela *professional*.

8.4.7 Derivati negoziati per conto delle gestioni di portafoglio

Il gestore di portafogli, in relazione ai mandati sottoscritti dai clienti, investe, per finalità di copertura o di investimento, anche in strumenti derivati originati dalla Banca, e dunque non quotati, quali future o opzioni su, ad esempio, tassi di interesse, valuta, indici finanziari, merci

applicando gli stessi prezzi di analoghi strumenti derivati quotati sui mercati regolamentati, di pari durata e pari caratteristiche finanziarie.

8.5 Ordini impartiti su specifica istruzione del Cliente

Il Cliente, con propria istruzione, può richiedere alla Banca di negoziare su sedi di esecuzione diverse da quelle EXPO. In questo caso il cliente deve indicare la sede di esecuzione.

La Banca esegue l'ordine purché:

- i) sia in grado di raggiungere il mercato indicato dal cliente;
 - ii) non debba sostenere costi che rendano diseconomica l'esecuzione dell'operazione.
- L'eventuale indisponibilità della Banca è prontamente comunicata al cliente.

LA BANCA IN TALI CASI NON GARANTISCE IL CONSEGUIMENTO DEL *BEST POSSIBLE RESULT*.

8.6 Politica esecuzione ordini impartiti tramite Internet Banking

La Banca tramite il servizio di Internet Banking consente l'operatività esclusivamente sulle sedi riportate nell'Allegato 2 "Sedi di esecuzione ordini su strumenti finanziari Internet Banking" della presente Policy.

L'Internet Banking propone la sede ed il cliente sceglie il mercato in cui eseguire l'ordine.

8.7 Monitoraggio, revisione e onere probatorio

L'EXPO e le relative procedure sono:

- regolarmente monitorate dalla Banca in modo da valutarne l'efficacia;
- riesaminate al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità della Banca di ottenere in modo duraturo la *best execution* e comunque almeno una volta all'anno.

Allegato 1 "Sedi di esecuzione ordini su strumenti finanziari"

Allegato 2 "Sedi di esecuzione ordini su strumenti finanziari Internet Banking"

Roma, 02 gennaio 2020